

██████████ i sig.ri ██████████ e ██████████ hanno convenuto in giudizio Unicredit spa, allegando d'intrattenere presso tale Banca "rapporti di finanziamento" n. 55-000-4048929 acceso in data 13.2.2007, n. 55-000-4099019 acceso in data 13.9.2010, n. 3943729 acceso in data 11.1.2012, rapporto acceso in data 30.5.2012 per la somma di € 500.000,00.

Gli attori hanno affermato che in relazione a tutti i rapporti di finanziamento la Banca aveva applicato interessi ad un tasso legato all'indice Euribor "invalido e contra legem" in quanto disposto in violazione della legge n. 287\1990 e hanno affermato la nullità assoluta dei rapporti ex art. 117 D legisl. N. 385\93, non avendo ██████████ ricevuto copia dei contratti di finanziamento.

Gli attori hanno allegato, inoltre, che nei rapporti di conto corrente n. 30053320, n. 500092108, n. 40280140, n. 300091453 in valuta USD, n. 2117172 e n. 2545367, intestati a ██████████ la Banca aveva addebitato interessi passivi periodicamente capitalizzati e non determinati, né determinabili, senza alcuna valida pattuizione col cliente e che erano inefficaci le modifiche unilaterali delle condizioni economiche, non avendo la Banca dimostrato di avere osservato il disposto di cui all'art. 118 TUB.

I sig.ri ██████████ e ██████████ hanno affermato, inoltre, la mancanza di prova della fideiussione in favore di ██████████ e, comunque, l'insussistenza dell'obbligo del fideiussore di pagamento degli interessi moratori.

Gli attori hanno formulato, quindi, le seguenti domande:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:

1) Nel merito in via principale e relativamente ai rapporti di finanziamento:

1a) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o comunque l'inefficacia dei rapporti di finanziamento intercorsi tra le parti ed ogni loro effetto, per i motivi tutti di cui in narrativa, in particolare per violazione della L. 10/10/1990 n. 287 e delle norme sulla trasparenza bancaria di cui al D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, per violazione dell'art. 117 D. Lgs. 385/93 in punto di forma scritta del contratto, ed anche ove occorra per vizio del consenso, e per l'effetto ripristinare la situazione *quo ante* alla loro conclusione, con declaratoria di insussistenza anche relativamente alla garanzia fideiussoria e con condanna della banca alla ripetizione di quanto corrisposto oltre gli interessi al tasso legale da ogni singolo addebito alla restituzione e con rivalutazione monetaria nei confronti di parte attrice, la quale avrebbe potuto utilizzare le somme in alternativo modo.

1b) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti di cui in narrativa, in particolare per la violazione della L. 10/10/1990 n. 287, delle norme sulla trasparenza bancaria di cui al D. Lgs.



1/9/1993 n. 385 ed altresì ove occorra per vizio del consenso, la nullità e/o l'annullamento di ogni clausola relativa ai rapporti di finanziamento, illegittimità e/o comunque viziata, ed in particolare di quella che preveda l'applicazione di un tasso di interesse non determinato o comunque determinato in base ad elementi esterni, e per effetto dichiararsi l'applicabilità di nessun tasso oppure del tasso legale di interesse in sostituzione del tasso in contratto, con verifica contestuale del superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/1996 considerandosi ogni e qualsiasi voce di spesa e/o di interesse pure moratorio applicato dalla Banca in rapporto e in tale ipotesi accertarsi e dichiararsi comunque che non è dovuto alcun tasso di interesse anche ai sensi dell'art. 1815 c.c.;

1c) Accertarsi e dichiararsi la non debenza della capitalizzazione degli interessi dovuti dalla debitrice, dichiarando che nessuna capitalizzazione è dovuta per l'intero rapporto contrattuale;

1d) Accertarsi e comunque le esatte risultanze dei rapporti di finanziamento intercorsi con applicazione del tasso legale di interesse, o di nessun tasso, e senza alcuna capitalizzazione e spesa non autorizzata e per l'effetto dichiararsi la somma risultante a debito e/o credito degli attori, condannando la convenuta alla ripetizione di quanto corrisposto in eccedenza oltre agli interessi al tasso legale da ogni singolo addebito alla restituzione e con rivalutazione monetaria, nella qualità dell'attrice, la quale avrebbe potuto utilizzare le somme in alternativo modo;

2) Ancora nel merito in via principale relativamente ai rapporti di conto corrente.

2a) Accertarsi e dichiararsi l'inefficacia delle modifiche sfavorevoli per la cliente intervenute dall'inizio di ogni rapporto, dei tassi di interesse delle commissioni e delle spese non preventivamente comunicate alla Società correntista ai sensi dell'art 118 D.Lgs. 385/93;

2b) Accertarsi e dichiararsi in ogni caso la nullità della clausola del contratto che prevede l'applicazione di tassi di interesse non determinati o comunque determinati in base ad elementi esterni al contratto, e in ogni caso accertarsi e dichiararsi la invalidità dei tassi di interesse applicati dalla Banca per tutti i motivi portati in narrativa;

2c) Accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola del contratto che prevede la capitalizzazione periodica degli interessi ed accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme addebitate a titolo di periodica capitalizzazione per tutta la durata dei rapporti, per tutti i motivi portati in narrativa. **2d)** Accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola contrattuale che prevede l'applicazione di commissioni, anche di massimo scoperto e comunque accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme addebitate a titolo di commissioni per i motivi portati in narrativa;

2e) Accertarsi e dichiararsi la illegittimità e la non debenza degli addebiti di spese, anche di chiusura infrannuale e/o annuale per i motivi portati in narrativa;

2f) Accertarsi e dichiararsi l'applicazione di valuta d'uso fittizia alle operazioni svolte in relazione ad ogni rapporto intrattenuto ed annullare tali operazioni facendo retroagire la data di valuta a quella di effettiva immissione delle somme relative in rapporto di conto corrente per i motivi portati in narrativa;

2g) Accertarsi le esatte risultanze contabili di ogni rapporto oggetto del giudizio, dall'inizio del medesimo sino all'annualità senza alcuna capitalizzazione degli interessi e commissioni o di altra spesa o diritto con la corretta data di valuta nelle operazioni eseguite con applicazione agli interessi passivi ed attivi del tasso legale o eventualmente di nessun tasso in sostituzione di quello applicato dalla convenuta e senza considerare le variazioni sfavorevoli di tassi,



commissioni e spese facendo retroagire la data di valuta a quella di effettiva immissione delle somme relative in rapporto di conto corrente, condannando parte convenuta al pagamento delle somme corrisposte in eccedenza a quanto dovuto e per tutti i motivi portati, con maturazione degli interessi a credito della cliente dalla data di ogni singolo addebito sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria e, comunque, dichiararsi la non debenza da parte degli attori degli importi eventualmente accreditati a debito;

In ogni caso:

- Condannarsi comunque anche *ex art. 2033 c.c.* o *ex art. 2041 c.c.* parte convenuta alla ripetizione di tutte le somme accertate quali corrisposte in eccedenza per ogni rapporto di cui è causa con maturazione degli interessi a credito della Cliente dalla data di ogni singolo addebito sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
- verificata l'effettiva esistenza della lettera fideiussoria, altrimenti nulla dovendo i garanti, accertarsi la nullità della fideiussione prestata a garanzia della Società attrice, per i motivi tutti di cui in narrativa e comunque la non debenza degli interessi, in particolare moratori, in capo a i fideiubendi nonché di ogni spesa ed onere applicati alla garantita.

La Banca ha replicato, producendo i contratti di finanziamento con i documenti di sintesi ed i contratti di affidamento con le condizioni economiche pattuite e le fideiussioni; ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del "petitum" e della "causa petendi" e di rigettare tutte le domande, contestando specificamente i motivi allegati dagli attori.

Il processo è stato interrotto in conseguenza della cancellazione dal registro delle Imprese di [REDACTED] poi denominata [REDACTED] a seguito di fusione per incorporazione in [REDACTED] a respundere limitata con sede in [REDACTED]. Il processo è stato riassunto dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di Unicredit spa e di [REDACTED]

Quest'ultima rimasta contumace e, pertanto, è preliminare dare atto che le domande di [REDACTED] vanno respinte, per implicita rinuncia.

1- Le domande dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] sono infondate.

La Banca ha prodotto i contratti di finanziamento, di mutuo e di affidamento con le relative condizioni economiche e le condizioni generali di conto corrente, documenti tutti sottoscritti da [REDACTED] in conformità alle previsioni dell'art. 117 TUB (doc. 2-9,11).

I rapporti in esame sono stati stipulati in data successiva all'entrata in vigore della Delibera CICR del 2000 e la Banca ha prodotto il documento di regolamentazione dei conti correnti



sottoscritto dalla cliente, nel quale era pattuita la capitalizzazione degli interessi, sia debitori sia creditori con identica periodicità trimestrale (doc. 11).

Tale clausola n. 7 delle condizioni generali è stata specificamente approvata per iscritto da [REDACTED] in conformità a quanto previsto dall'art. 6 Delibera Cicc del 2000.

Sono infondate, quindi, le domande di nullità basate sull'assunto per cui la Banca avrebbe proceduto ad applicare addebiti illegittimi in assenza di valide pattuizioni scritte ed in effetti gli attori non hanno specificamente replicato alle produzioni documentali della Banca.

2- Gli attori nella memoria depositata ex art. 183, VI comma n. 2 cpc hanno ribadito l'invalidità delle pattuizioni relative agli interessi dei contratti di finanziamento, perché parametrati al tasso Euribor.

Al riguardo vale la replica della convenuta la quale ha evidenziato che nei contratti di finanziamento, regolarmente sottoscritti dalla cliente, gli interessi sono pattuiti ad un tasso variabile mensilmente stabilito, collegato al tasso Euribor.

L'Euribor rappresenta il tasso d'interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee. Si tratta, dunque, di un valore ottenuto mediante una media aritmetica di tassi di interesse comunicati dagli istituti di credito di riferimento operanti nell'eurozona.

E' poi rimasta priva di qualsiasi concreto riscontro l'allegazione degli attori circa l'esistenza di un "cartello tra imprese bancarie" quanto al metodo di rilevazione dei tassi Euribor, non avendo fornito alcuna prova obiettiva del fatto che il tasso Euribor sia di per sé calcolato su dati manipolati da un cartello bancario. Né gli attori hanno, comunque, dimostrato che nell'asserito "cartello bancario" fosse coinvolta Unicredit spa.

Sono infondate, quindi, le contestazioni formulate dagli attori riguardo ai tassi pattuiti nei contratti di finanziamento, perché parametrati all'Euribor.

Si rileva, inoltre, che è rimasta del tutto generica l'affermazione degli attori secondo cui la Banca avrebbe applicato interessi moratori eccedenti il "tasso soglia" dell'usura, valute non pattuite, modifiche unilaterali delle condizioni economiche e, pertanto, vanno respinte le relative domande, senza necessità di disporre una CTU che sarebbe meramente esplorativa.



3- E' infondata, inoltre, la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni per asserita indeterminatezza ex art. 1346 c.c.

La Banca ha prodotto la fideiussione sottoscritta dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] in data 15.9.2008 e da [REDACTED] in data 20.4.2012 (doc. 7,8).

Si tratta di *fideiussioni omnibus* rilasciate a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di [REDACTED] verso la Banca "dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su credito o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, operazioni con l'estero, rilascio di garanzia a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi". In entrambe le fideiussioni è determinato l'importo massimo garantito (€ 2.500.000.00) e, quindi, garanzie sono conformi alle previsioni dell'art. 1938 c.c.

Ne consegue il rigetto anche della domanda di nullità delle fideiussioni.

Si osserva, infine, che è infondata l'affermazione degli attori secondo cui le fideiussioni non porrebbero a carico dei garanti l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori.

Nel documento di sintesi nella parte relativa all'oggetto della garanzia è espressamente previsto, infatti, che la fideiussione garantisce "tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori".

4- Per tutto quanto rilevato vanno respinte anche le domande di condanna della Banca al pagamento di somme ex art. 2033 cc o 2041 c.c.

Ne discende la condanna degli attori al pagamento delle spese processuali, liquidate nel dispositivo.

Non si ravvisano i presupposti della lite temeraria, trattandosi di domande che- sia pure infondate- si basavano su argomenti tecnici.



P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, rigettata ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:

1. Respinge le domande proposte dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] da [REDACTED] e [REDACTED] poi denominata [REDACTED] fusa per incorporazione in [REDACTED] nei confronti di Unicredit spa;
2. Condanna i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] quale incorporante di [REDACTED] già [REDACTED] a pagare alla convenuta le spese processuali che liquida in € 13.430,00 per compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n 55\2014 ed oneri accessori di legge.

Milano in data 7.4.2016.

Giudice

Dr.ssa Margherita Monte

